Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 23 agosto 1927 - ANNO V** — **Numero 194**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1728.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1443.
Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1927, sul decreto portante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

SIRE,

Con la legge del 14 aprile decorso, il Parlamento conferiva al Governo la facoltà di emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. Di tale facoltà il Governo fece uso, con la sollecitudine che la maturità del problema e la urgenza del provvedere imponevano. Nella sua ultima tornata, il Consiglio dei Ministri, dopo ampio esame, approvava lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

I principî fondamentali, cui si ispira il nuovo regolamento delle miniere, furono già da me esposti al Senato, nella seduta del 6 aprile suddetto, durante la discussione svoltasi sul progetto di delega. Mi soffermai allora ad illustrare il concetto informatore del sistema, che il Governo intendeva adottare; la struttura del sistema stesso; il congegno delle norme predisposte per regolare il graduale passaggio dagli antichi ed ancor vigenti sistemi al sistema nuovo. E ciò ravvisai opportuno di esporre con la larghezza maggiore, perchè il Parlamento, che era chiamato a fare una delegazione così notevole dei suoi poteri, non fosse costretto a compiere un mero atto di fede ma fosse in grado di valutare la importanza della riforma proposta, tanto nei suoi principî fondamentali, quanto nelle sue concrete applicazioni.

Questione di primaria importanza è quella dell'atteggiamento che deve prendere lo Stato nel campo delle attività minerarie.

Vigono ancora, in Italia, i sistemi più difformi, che fanno sostanzialmente capo ai tre tipi legislativi affermatisi nel tempo: al sistema demaniale, al sistema fondiario ed al sistema misto. I gravi interessi in giuoco forzano ancora a favore dell'uno o dell'altro; ma gli insegnamenti della dottrina e quelli segnatamente della esperienza possono far considerare come oramai superata una disputa che, in passato, tenne lungamente divisi gli animi e fu causa prima della inerzia dei poteri pubblici.

La scienza ha condannato, e per sempre, la concezione formale e manifestamente irrazionale del diritto di proprietà, posta a fondamento del sistema fondiario. La proprietà, oltre che come un diritto, è sempre più intesa come un dovere sociale. Le facoltà del proprietario possono e debbono armonizzarsi con le esigenze crescenti della consociazione civile. D'altro canto, le necessità della pubblica economia consigliano, oggi più che in passato, di svincolare la disponibilità del sottosuolo da quella della superficie. Il superficiario raramente possiede la capacità tecnica ed economica che sono indispensabili per condurre le complesse aziende minerarie. Il più delle volte, il suo intervento è puramente negativo, con pretese smodate di fronte alle quali cadono le iniziative più ardimentose.

Tali gravissimi inconvenienti sono irrefutabilmente confermati dalla lunga esperienza fatta nelle regioni ove vige tuttora il sistema fondiario. Forme dell'attività mineraria, che la natura del sottosuolo e lo sviluppo della tecnica consentirebbero con profitto e forse con fortuna, vivono tristemente o non sorgono affatto. Nella Toscana e in Sicilia, abbondano purtroppo gli esempi.

Di fronte a tali necessità manifeste, il Governo Nazionale Fascista non poteva rimanere incerto, e, ripudiando la concezione fondiaria, al pari dell'ibridismo proprio delle forme intermedie, informò il nuovo sistema legislativo al principio della demanialità, perchè meglio d'ogni altro consente la razionale disciplina delle attività rivolte alla valorizzazione del sottosuolo.

Il Governo, tuttavia, si astenne da una dichiarazione formale di tale principio, come se ne astenne nell'emanare leggi analoghe, e ciò non tanto per evitare i pericoli propri di una testuale definizione — in questo più che in altri casi ardua — quanto per non pregiudicare in alcun modo l'opera di codificazione in corso, alla quale sembra più proprio di deferire la organica disciplina di tutti i rapporti giuridici concernenti il sottosuolo.

Il regolamento dell'esercizio minerario è stato ordinato e stabilito in conformità del principio informatore del sistema: rigido, nel tutelare le prerogative proprie della potestà sovrana; elastico, nel favorire la più libera affermazione delle iniziative private.

L'autorità pubblica, ed essa soltanto, può consentire le indagini e le coltivazioni minerarie; invigila sulle une e sulle altre, perchè siano osservate le norme emanate a fini di polizia, a tutela del lavoro, ad assicurare il rilevamento e lo studio tecnico economico e statistico della attività industriale relativa; coordina gli interessi privati con le necessità pubbliche, determinando la forma di subordinazione dei primi ai secondi; revoca le facoltà conferite nei casi di constatata inadempienza.

La ricerca di sostanze minerali deve essere autorizzata. Indagini di tanta importanza economica e politica non debbono sottrarsi al controllo della pubblica Amministrazione. L'esperienza utile fatta con le legislazioni di guerra e del dopo-guerra, ed in particolare con quelle sui combustibili, sugli zolfi e sulle sostanze radioattive, consiglia di non lasciare all'arbitrio del privato le ricerche minerarie. Sopratutto appare necessaria, tale disciplina, nella ricerca di sostanze minerali che, per la loro natura, interessano, oltre che l'economia pubblica, la difesa dello Stato.

Ma, perchè un'autorizzazione occorra, è d'uopo trattarsi di ricerca mineraria propriamente detta. Restano pertanto pienamente libere tutte le forme di investigazione scientifica. Restano egualmente libere le indagini geologiche, anche se per esse sia necessario procedere a scandagli del terreno. E, per il motivo medesimo, deve considerarsi libero il pratico ricercatore, il semplice minatore ad esempio, che, inerpicandosi per i monti, scruta con la sua picca le rocce impervie, rappresentando non poche volte il pioniere dell'industria mineraria.

E' di pubblico interesse che le coltivazioni minerarie siano assunte e condotte con la maggiore serietà di propositi.

Oggetto di concessione può essere soltanto il giacimento, del quale l'Amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità. Diversamente, l'iniziativa è condannata a perire, con pregiudizio dell'imprenditore e con discredito dell'industria. La condotta dell'azienda può e deve essere affidata esclusivamente a chi dimostri, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione medesima, di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica a tal fine indispensabili. In tal modo le speculazioni, che frequentemente si ebbero a deplorare, presto saranno, se non eliminate, ridotte. Verso l'industria mineraria potranno essere meglio rivolte le forze sane del Paese, che si accingono all'impresa con piena coscienza delle difficoltà proprie dell'arte e dell'industria mineraria.

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente. Egli deve conseguire il premio della propria iniziativa. Ma è pur necessario che dimostri di possedere idoneità tecnica ed economica adeguate alla difficoltà dell'impresa. Ove non sia in possesso di tali requisiti, in luogo della facoltà di coltivare il giacimento, consegue, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta ed una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Le concessioni, oltre che a singoli, possono essere conferite a società. In tale ipotesi che, dato lo sviluppo e il costo delle lavorazioni, è divenuta oramai la più frequente, lo Stato non può disinteressarsi, per considerazioni politiche e militari, della qualità delle persone chiamate a reggere l'azienda. I rappresentanti della società, come i dirigenti di essa, debbono essere pertanto di gradimento dell'Amministrazione concedente.

Pur inspirandosi al principio della demanialità del sottosuolo, il Governo ha creduto di poter consentire l'iscrizione di ipoteche a garanzia dei creditori. Per un verso, ha considerato che tale onere reale non contrasta con il concetto accennato, quando gli effetti dell'ipoteca restino sostanzialmente subordinati alla sorte della concessione. Per l'altro, ha dovuto constatare che il credito minerario deve riguardarsi come elemento di vita e di progresso per l'industria che si volge alla valorizzazione del sottosuolo. Non a caso la

possibilità di tali garanzie di natura reale è riconosciuta da legislazioni che pure s'informano al principio demaniale.

Tuttavia, sempre a meglio scolpire tale concetto e a riaffermare la sovrana autorità dello Stato, si dispone che la iscrizione delle ipoteche è subordinata alla autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Adottato il sistema della concessione, lo Stato non poteva disinteressarsi dei passaggi che questa può subire per atti fra vivi o di ultima volontà. Ad integrazione delle norme accennate, dirette ad assicurare che le aziende minerarie restino affidate a chi ha la capacità di condurle, ed in conformità di quanto ebbe a prescrivere il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2195, si statuisce ora che qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro suddetto, e che ogni atto, che non abbia riportato tale preventiva autorizzazione, è nullo, tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti. Analogamente, nei casi di successione ereditaria, si conferisce all'Amministrazione la facoltà di esigere che l'erede si faccia rappresentare da persona di gradimento dell'Amministrazione stessa. E, per ragioni di opportunità evidente, a garantire la unicità della gestione e ad evitare il frazionamento, sovente eccessivo e sommamente pregiudizievole di essa, si stabilisce che, nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, gli eredi del concessionario debbano nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Nel superiore interesse dell'economia pubblica, per favorire lo sviluppo di lavorazioni minerarie organiche, che, avvalendosi delle opere in comune, assicurino nel miglior modo la industrializzazione delle coltivazioni e i massimi rendimenti di esse, si è rivolta cura particolare alla disciplina dei rapporti di vicinanza e dei consorzi. Particolarmente notevole è la disposizione in virtù della quale, ove il difetto di unità del sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione delle miniere stesse può essere assoggettata ad una gestione unica, alla quale, in difetto dei concessionari interessati, provvede il Ministro per l'economia nazionale.

Un istituto sopratutto doveva e fu fortemente ordinato: quello della decadenza. Lo Stato ha assunto oneri gravi per dare incremento alle indagini ed alle coltivazioni minerarie: suo fine precipuo è quello di utilizzare, ponendole in valore, le energie del nostro sottosuolo. Ma, perchè tale fine possa essere convenientemente conseguito, è indispensabile che le private iniziative rispondano fedelmente alla fiducia in esse riposta dall'Amministrazione. Ogni forma di insana speculazione deve essere impedita o repressa. Gli inoperosi e gli inetti debbono essere prontamente sostituiti dai volenterosi, che intendano dedicare la loro opera e le loro sostanze ad un'industria da cui tanto dipende il fiorire dell'economia pubblica. Ebbi già a dichiarare al Senato che il concessionario deve considerarsi come investito di una pubblica funzione, e che, per l'importanza che hanno nell'economia moderna le materie prime e per la autorità da cui discende la facoltà di ricercarle e coltivarle, egli, più che il diritto, ha il dovere di dare alla impresa tutte le sue forze.

Tuttavia, l'istituto fu circondato delle guarentigie che si imponevano a tutela degli interessi legittimi del concessionario. Prima che la decadenza sia pronunciata, ne sono contestati i motivi. Sulla proposta, come sulle giustificazioni date dal concessionario, il Ministro, prima di prendere i suoi provvedimenti definitivi, sente il parere del Consiglio superiore delle miniere. Contro il decreto che pronuncia la decadenza è sempre ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Entro questi limiti, che dovevano essere fissati con chiara fermezza, il sistema seguito dal decreto legislativo si informa alla maggiore elasticità, in modo da consentire la più larga facoltà di movimento.

La concessione è temporanea, come il sistema impone; ma di essa non sono predeterminati, con termine rigido, i limiti di tempo. Il Consiglio superiore delle miniere, l'organo consultivo massimo di cui dispone l'Amministrazione pubblica, suggerirà, nei singoli casi, il termine che meglio si adatti alla natura delle sostanze minerali, all'ampiezza e potenza del giacimento, alla importanza delle opere progettate.

Per analoghe considerazioni, si è abbandonato il sistema rigido fin qui seguito nel determinare la estensione delle zone date in ricerca o in coltivazione. E' parso miglior partito riferirsi, anche per tale elemento, alla valutazione discrezionale del caso concreto, che eviterà in avvenire le incongruenze e gli artifici sì frequenti in passato.

Si è creduto sopratutto indispensabile di conferire all'Amministrazione mineraria la facoltà di autorizzare la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi. Considerazioni tecniche ed economiche impongono spesso la necessità di arrestare i lavori o di procedere alla loro esecuzione successiva. Esigere che le lavorazioni non subiscano alcuna soluzione di continuità nel tempo e che la loro intensità si spieghi uniforme in tutta la zona mineraria, quando sia manifestamente utile procedere ad indagini o sperimentazioni preliminari ovvero quando le condizioni del mercato consiglino la coltivazione di determinate sostanze, è evidentemente eccessivo. Non soltanto nell'interesse dei singoli concessionari, ma nello stesso superiore interesse dell'industria nazionale, l'Amministrazione deve essere in grado di valutare, con giudizio insindacabile, tali necessità imprescindibili, perchè la condotta delle aziende minerarie sia sempre in armonia con le leggi della tecnica e della economia.

Per turbare il meno possibile gli interessi precostituiti, il Governo disciplinò accuratamente, e con il più largo criterio equitativo, il passaggio dai vecchi al nuovo sistema. Pur avendo disposto la trasformazione dei diritti sorti sotto l'impero delle disposizioni fin qui vigenti e pur prescrivendo la commutazione dei vecchi titoli di possesso, perchè tutta la attività mineraria si uniformasse ai principi nuovi, imposti dalle necessità dell'economia pubblica, ha disciplinato la delicata materia in modo che nessun interesse legittimo rimanesse indifeso.

Nei territori a regime demaniale od analogo, ha mantenuto, così, come concessione perpetua, le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, ed ha conservato in vigore, fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, le concessioni temporanee.

Nei territori, nei quali è tuttora vigente il regime fondiario, si è tenuto nella maggiore considerazione il diritto di proprietà, secondo si era fin qui esercitato. E' trasformato senz'altro in concessione perpetua, quando le miniere risultino in normale coltivazione; potrà essere parimenti trasformato in concessione perpetua, ove si tratti di miniera abbandonata della quale il proprietario intenda riprendere la lavorazione entro un congruo termine; darà luogo ad un diritto di preferenza nel conseguimento dell'eventuale permesso di ricerca, quando, non esistendo in atto una miniera in esercizio od abbandonata, il diritto del proprietario si limiti soltanto alla disponibilità del giacimento.

Con la emanazione del nuovo decreto legislativo, restano abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti in materia mineraria. Tuttavia, per la natura diversa delle discipline, nulla è innovato alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria, alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e le coltivazioni minerarie che si eseguono nell'interesse dello Stato, e all'ordinamento concernente le miniere e le sorgenti termali e minerali appartenenti allo Stato.

Con tali provvidenze il Governo crede di avere assolto il cómpito, complesso ed arduo, affidatogli dal Parlamento. Con energia e con fede, ha condotto a termine l'opera di unificazione, di semplificazione e di rinnovamento che il Paese, da tempo, reclamava a gran voce. La unificazione del nostro diritto positivo è finalmente una realtà, anche nella sfera delle attività minerarie: la molteplicità estremamente varia e contrastante delle norme regionali fin qui in vigore sarà sostituita da un regolo uniforme di struttura snella ed elastica. La semplificazione degli ordinamenti minerari, già in gran parte compiuta con il riassetto degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica, avrà il suo coronamento nelle disposizioni nuove e segnatamente in quelle che disciplinano le procedure. All'infuori di ogni preoccupazione politica, il regolamento futuro delle miniere, nella sua organica unicità, si inspira unicamente alle esigenze della industria e dell'economia pubblica. Il clima politico attuale e la stessa delegazione di poteri avuta dal Parlamento hanno consentito al Governo di evitare ogni deviazione che potesse compromettere la saldezza nazionale del sistema.

Il Governo ha mantenuto fede all'impegno assunto. Il Paese riconoscerà che, mentre sono state assicurate le più alte ed inderogabili prerogative dello Stato, ogni interesse apprezzabile ebbe la sua giuridica tutela. La concreta applicazione dei precetti nuovi dimostrerà certamente, nel giro di pochi anni e con la eloquenza del fatto, che la riforma compiuta dal Governo Nazionale Fascista corrisponde in realtà allo spirito dei tempi nuovi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 aprile 1927 - Anno V - n. 571;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di

Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali.

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle energie del sottosuolo suscettive di utilizzazione industriale, sono regolate dal presente decreto.

Art. 2.

Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria:

a) la ricerca e la coltivazione di minerali metalliferi, di minerali di arsenico e di solfo, di grafite, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose, di fosfati, di sali alcalini semplici e complessi e loro associati, di caolino, di bauxite, di magnesite, di fluorina, di baritina, di talco, di asbesto, di marna da cemento, di sostanze radioattive;

b) la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali, dei vapori, dei gas e delle energie del sottosuolo suscettive di uso industriale.

Appartengono alla seconda categoria:

a) la coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, non compresi nella prima categoria;

b) la coltivazione delle torbe.

Art. 3.

Sulla appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente, si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

TITOLO II.

Miniere.

Capitolo I. — *Ricerche minerarie.*

Art. 4.

Le sostanze minerali non possono essere ricercate senza permesso del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 5.

Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda e abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la capacità tecnica ed economica necessaria.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede al rilascio del permesso di ricerca dopo aver inteso l'Amministrazione militare.

Per determinate sostanze minerali, la facoltà di rilasciare il permesso di ricerca può essere delegata, dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, all'ingegnere capo del distretto minerario.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca è registrato con la tassa fissa di L. 10.

Art. 6.

Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 7.

Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di L. 2 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.

Art. 8.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di L. 1000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

Art. 9.

Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso:

1° quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;

2° quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

3° quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del presente decreto;

4° quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 10.

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dall'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione, può essere dato altro permesso di ri-

cerca, ma per sostanze diverse e semprechè i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 12.

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte, senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.

Art. 13.

Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CAPITOLO II. — *Concessioni minerarie.*

Art. 14.

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità.

Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto è disposto dall'art. 11.

Art. 15.

La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione dopo aver inteso l'Amministrazione militare.

Art. 16.

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purchè il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta, e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 17.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18.

La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere.

Il decreto di concessione contiene:

a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di L. 10, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.

Art. 19.

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 20.

Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

CAPITOLO III. — *Esercizio della concessione.*

Art. 21.

La concessione della miniera è temporanea.

Art. 22.

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 23.

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.

Art. 24.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 25.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di L. 5 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Art. 26.

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 27.

Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale.

Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti, dopo avere inteso l'Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di L. 10.

Art. 28.

Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.

Art. 29.

I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 30.

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, semprechè, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15.

Art. 31.

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 10.

Art. 32.

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale può ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

CAPITOLO IV. — *Cessazione della concessione.*

Art. 33.

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.

a) *Scadenza del termine.*

Art. 34.

La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Art. 35.

Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 36.

Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pa-

garsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 37.

Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

b) *Rinuncia.*

Art. 38.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 39.

Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere.

c) *Decadenza.*

Art. 40.

Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27.

Art. 41.

La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza.

Art. 42.

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 43.

La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36.

Art. 44.

Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 30.

Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

TITOLO III.

CAVE.

Art. 45.

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Ministro per l'economia nazionale può, sentito il Consiglio superiore delle miniere, prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, il Ministro può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il Ministro per i lavori pubblici.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32.

TITOLO IV.

RAPPORTI DI VICINANZA E CONSORZI MINERARI.

Art. 46.

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 47.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 48.

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di L. 10.

Sono parimenti soggette al diritto fisso di lire dieci tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.

Art. 49.

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 50.

Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso, i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del reparto sono decisi dal tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 51.

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale è punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'art. 12.

Art. 52.

Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la multa non inferiore a L. 5000 senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 53.

Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, semprechè anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Art. 54.

Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

E' parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 55.

I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista.

Art. 56.

Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 57.

Le concessioni confermate o accordate in virtù degli articoli 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso.

Art. 58.

I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.

Art. 59.

Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, semprechè ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 60.

Agli effetti degli articoli precedenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:

a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;
b) le miniere in esercizio o abbandonate.

La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera.

Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 61.

Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'articolo 28.

Art. 62.

Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue, non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art. 50.

Art. 63.

Le coltivazioni di giacimenti di sostanze, che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.

Art. 64.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Nulla è innovato:

a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;
b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.

Art. 65.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 161. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1729**.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1441**.

Approvazione di un disciplinare-tipo in esecuzione delle convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, concernente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visti gli articoli:

a) 28, della convenzione 7 maggio 1924, approvata con R. decreto-legge 27 luglio stesso anno, n. 1815, con la Società Anonima Aero Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di un linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia;

b) 20, della convenzione 18 aprile 1925, approvata con R. decreto-legge 15 agosto stesso anno, n. 1731, con la Società Anonima Navigazione Aerea, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona, modificata con l'atto aggiuntivo 8 gennaio 1926, approvato con R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210, per il transitorio esercizio sull'itinerario Genova-Roma-Napoli-Palermo;

c) 17, della convenzione 3 aprile 1925, approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, con la Società Italiana Servizi Aerei relativa all'impianto e all'esercizio della linea Torino-Trieste,

i quali stabiliscono la compilazione di apposito disciplinare che regoli l'osservanza delle norme nelle convenzioni stesse stabilite;

Riconosciuta l'opportunità di adottare al riguardo un unico disciplinare tipo;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito disciplinare-tipo, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, in esecuzione delle convenzioni stipulate con le varie società di navigazione aerea e per il regolamento dell'esercizio delle relative linee commerciali.

Art. 2.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di approvare, con suo decreto, i singoli disciplinari, conformi al disciplinare-tipo, relativi alle convenzioni stipulate o da stipularsi con le società italiane esercenti linee aeree commerciali.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 159. — FERRETTI.

Disciplinare-tipo per la esecuzione delle Convenzioni stipulate con le società di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree commerciali.

Nota. — Nel testo del disciplinare saranno adottate le abbreviazioni seguenti:
« Il Ministro » in luogo di « Il Ministro per l'aeronautica ».
« Il Ministero » in luogo di « Il Ministero dell'Aeronautica, Aviazione civile e Traffico aereo ».
« La Società » in luogo di ....
« La Convenzione » in luogo di ....
« La legge n. 2207 » in luogo di « Il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753 ».
« Il regolamento » in luogo di « Il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 356 ».
« La legge n. 3176 » in luogo di « Il R. decreto-legge 28 ottobre 1923, n. 3176, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753 ».

CAPO I.

MATERIALE DI VOLO.

Art. 1.

Numero degli aeromobili.

La Società non può intraprendere l'esercizio delle linee se non ha provveduto il numero di aeromobili prescritti dall'art. ..... della Convenzione e dovrà successivamente provvedere agli aumenti prescritti dallo stesso articolo. Tutti gli aeromobili dovranno conservare integralmente valido il certificato di navigabilità. La data di iscrizione nel Registro aeronautico nazionale farà fede agli effetti della osservanza dei termini per la costituzione numerica della flotta.

Art. 2.

Accettazione degli aeromobili.

Per l'accettazione degli aeromobili di primo impianto, nonchè di quelli che saranno acquistati in seguito, la Società dovrà presentare i singoli certificati di navigabilità, dai quali risulti che essi sono del tipo prescritto dalla Convenzione: il tipo potrà però essere modificato, od eventualmente anche sostituito con altro migliore, quando intervengano preventivamente opportuni accordi fra il Ministero e la Società.

Art. 3.

Tipo degli aeromobili.

Qualora la Società, a termine della Convenzione, sia autorizzata ad avere in servizio apparecchi di tipi diversi o dello stesso tipo, ma diversamente attrezzati, potrà limitare la destinazione dei singoli tipi o dei singoli aeromobili a speciali tratti del percorso, previo il consenso del Ministero, ma senza l'autorizzazione di questo non potrà modificare le destinazioni consentite.

In tutti i casi in cui la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione di un aeromobile, sul rilascio del certificato di navigabilità, o sulle rinnovazioni di questo, il Ministero inviterà la Società a fare quelle osservazioni che crederà opportune intorno ai deliberati della Commissione, dopo di che il Ministero delibererà inappellabilmente in merito.

Art. 4.

Sostituzione degli aeromobili.

Nel caso che un aeromobile si perda, o che si trovi in condizioni da non meritare la proroga del certificato di navigabilità, la Società avrà l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente entro un congruo termine, da concordarsi con il Ministero caso per caso. In via eccezionale, e per assicurare la continuità del servizio, potrà essere accordato dal Ministero il temporaneo impiego di aeromobili di tipo diverso da quello prescritto.

Art. 5.

Perfezionamenti al materiale di volo.

La Società ha l'obbligo di adottare, sia per gli apparecchi che per i motori, quei tipi, quelle modificazioni o quei nuovi adattamenti che, in seguito a nuove invenzioni od applicazioni industriali, divenissero, a giudizio del Ministero, di uso normale nei servizi di linee analoghe, o che altrimenti siano riconosciute indispensabili, sempre che siano conciliabili col tipo di aeromobili in servizio.

Saranno inoltre adottate quelle particolari installazioni che risultassero indispensabili per il genere di servizio a cui gli aeromobili sono destinati, ed in rapporto alla grandezza dell'aeromobile.

Art. 6.

Requisizioni.

Gli aeromobili addetti al servizio sovvenzionato possono, per grave necessità pubblica, essere requisiti dal Ministero, con la osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 7.

Noleggio.

Il Ministero avrà il diritto, in casi straordinari, di noleggiare gli aeromobili addetti al servizio sovvenzionato, corrispondendo alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi e da computarsi per tutto il periodo durante il quale l'aeromobile non è a disposizione della Società, fermo restando il contributo postale di cui all'art. ..... della Convenzione:

1° il pagamento della sovvenzione chilometrica prevista dalla Convenzione e di quelle eventualmente non a carico del Governo italiano, per il numero di chilometri effettivamente volati. Detta sovvenzione non potrà però in nessun caso essere inferiore alla media di quella che risulterà essere stata corrisposta o doversi corrispondere alla Società per ciascun singolo apparecchio in base alla attività complessiva del corrispondente trimestre di esercizio ed al numero degli apparecchi usualmente in volo sulla linea.

Dalla somma complessiva delle sovvenzioni chilometriche, come sopra determinate, dovrà essere detratto l'importo dei carburanti e lubrificanti consumati in base al numero dei chilometri sovvenzionati a prezzo netto dai diritti di dogana;

2° il pagamento di un utile calcolato sulla media degli utili, per trasporto passeggeri, posta e merci, derivanti alla Società nel corrispondente trimestre di esercizio per ogni singolo apparecchio usualmente in volo sulla linea;

3° il pagamento di un 10 % in più sulle somme dovute alla Società in base ai due titoli che precedono;

4° il pagamento, a carico del Ministero, di tutte le spese di approdo, ricovero, assistenza, rifornimenti e riparazioni durante il periodo di noleggio e della eventuale differenza per i premi di assicurazione;

5° l'obbligo da parte del Ministero di restituire l'aeromobile in efficienza o di rimborsare alla Società, all'atto della restituzione, le eventuali spese da farsi per mettere l'aeromobile, i motori e le altre installazioni nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il deperimento normale.

Per noleggio si dovrà intendere l'uso esclusivo dell'aeromobile completo di tutte le installazioni di bordo ed equipaggiato con personale normale di volo della Società.

Art. 8.

Casi di guerra.

In caso di guerra fra l'Italia e altra potenza o fra potenze estere in una parte dei territori percorsi dalla linea sovvenzionata, il Ministero avrà facoltà:

a) di sospendere il servizio;

b) di pretendere la continuazione;

c) di prendere possesso degli aeromobili e degli altri materiali ed impianti della Società.

Nel primo caso il Ministero corrisponderà alla Società una indennità da fissarsi di comune accordo, sufficiente tanto per coprire le spese restanti a carico della Società stessa, quanto per fare fronte alle quote di ammortamento degli aeromobili, del materiale, delle spese di impianto in genere sostenute dalla Società e degli interessi al capitale e relativi finanziamenti. Eventualmente però il Ministero potrà richiedere che la Società eserciti altra linea — in sostituzione di quella sospesa — purchè le condizioni tecniche ed economiche risultino equivalenti. Nel secondo caso, cioè quando il Ministero pretenda la continuazione dell'esercizio, lo stesso Ministero, oltre a continuare il pagamento delle sovvenzioni concordate, assumerà la garanzia degli aeromobili e di ogni altra cosa relativa al servizio medesimo, per qualunque danno derivante da causa di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del pilota e della Società e per inosservanza delle regole di guerra.

Allo scopo di determinare il valore che il Ministero dovrà rimborsare alla Società per le eventuali perdite a carico di esso, il valore degli aeromobili, dei materiali, e degli impianti in generale sarà stabilito in base ai prezzi vigenti alla data dell'ordine ministeriale di continuare il servizio, e sarà successivamente revisionato quando una delle parti ritenga che detti prezzi siano sensibilmente modificati.

Nel terzo caso, cioè quando il Ministero deliberi di prendere possesso degli aeromobili e degli impianti sociali, saranno applicate le disposizioni legislative in materia.

Cessato lo stato di guerra, sarà in facoltà della Società riprendere l'esercizio della linea alle condizioni della Convenzione oppure rinunciare alla sua continuazione.

Art. 9.

Casi di contumacie.

Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale o da Governi esteri, o comunque di ostacoli frapposti per tema di contagio delle popolazioni degli aeroporti interni o esteri, il Ministero, applicando le disposizioni seguenti, potrà:

a) sospendere l'esercizio in tutto od in parte;

b) modificare il percorso della linea, sostituire e sopprimere approdi, mutare gli orari.

Nel primo caso sarà corrisposta alla Società una indennità da fissarsi di comune accordo, sufficiente tanto per coprire le spese restanti a carico della Società stessa, quanto per far fronte alle quote di ammortamento degli aeromobili, del materiale, delle spese di impianto in genere sostenute dalla Società e degli interessi al capitale e relativi finanziamenti.

Nel secondo caso, cioè quando venga modificato il percorso della linea e siano variati gli approdi e gli orari, la sovvenzione chilometrica sarà aumentata o diminuita per modo che le mutate condizioni non alterino il bilancio economico della Società.

Se, per contravvenzione alle regole sanitarie, un aeromobile fosse sottoposto a misure contumaciali che ritardassero il compimento del viaggio, la Società non avrà diritto a pretendere alcun compenso speciale, oltre alle sovvenzioni stabilite dalla Convenzione. Nemmeno potrà richiedere compensi speciali per le prescrizioni sanitarie che dovessero eventualmente essere ordinate a bordo degli aeromobili dal Governo nazionale o dai Governi esteri, oppure quando, al porto di destinazione, le merci ed i viaggiatori dovessero essere sbarcati in appositi lazzaretti, invece che agli abituali pontili.

CAPO II.

TRASPORTI POSTALI.

Art. 10.

Norme per lo scambio degli effetti postali.

La Società assuntrice del servizio di posta aerea ha l'obbligo di ritirare gli effetti postali dagli uffici designati dall'Amministrazione delle poste, rilasciandone firma di ricevuta.

All'atto della consegna deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti della Società e quelli delle Poste, il quantitativo ed il peso di tali effetti, per i quali l'ufficio postale compila una speciale distinta in triplice copia, di cui una va consegnata agli agenti della Società.

La distinta deve recare:

il numero e la data di spedizione;

il quantitativo ed il peso dei dispacci e dei pacchi postali, tenendo separati quelli interni da quelli esteri;

la loro provenienza e destinazione;

il valore di ciascun pacco assicurato;

la firma dell'agente che consegna gli effetti e la firma dell'agente che li riceve.

Art. 11.

Custodia degli effetti postali.

La Società ha l'obbligo di collocare gli invii postali a bordo dell'aeromobile in luoghi adatti alla loro conservazione e custodia.

Art. 12.

Trasporto degli effetti postali.

Il trasporto degli effetti dagli uffici postali agli aeromobili deve essere effettuato con i mezzi più rapidi, a cura e spese della Società. L'ora della consegna sarà fissata dalla Direzione provinciale delle poste da cui dipendono gli uffici postali che formano i dispacci e le spedizioni dei pacchi, in relazione all'ora di partenza dell'aeromobile, tenuto presente il tempo necessario a percorrere la distanza fra gli uffici postali e l'aeroscalo, e per eseguire le operazioni di imbarco.

Art. 13.

Eccedenza di peso negli effetti postali.

La Società, qualora in una stazione intermedia della linea riscontri che il peso degli effetti postali da ricevere in consegna, aggiunto a quello degli effetti postali già esistenti a bordo, superi il massimo stabilito dalla Convenzione, può rifiutare l'imbarco degli effetti per quella parte che determini la eccedenza del peso massimo stabilito.

Al riguardo le due parti, ove tale circostanza si verifichi con frequenza, prenderanno speciali accordi per eliminare l'inconveniente.

Art. 14.

Sbarco e consegna degli effetti postali.

Ad ogni arrivo di aeromobile, appena questo sia ormeggiato, la Società è tenuta a sbarcare gli effetti postali con precedenza rispetto ad ogni altra operazione e di trasportarli con i mezzi più celeri, ed a proprie spese, agli uffici postali designati dalla Direzione provinciale delle poste da cui gli uffici stessi dipendono.

All'atto di ricevere gli effetti postali e la relativa distinta, gli agenti delle poste ne rilasceranno ricevuta a quelli della Società, ai quali contesteranno le eventuali irregolarità degli effetti medesimi a mezzo di apposito verbale.

Art. 15.

Mancate e ritardate partenze. - Interruzioni di viaggio.

Quando si verifichi — per qualsiasi ragione — o una mancata o ritardata partenza, è fatto obbligo alla Società di provvedere, con tutta sollecitudine ed a proprie spese, alla immediata restituzione degli effetti all'ufficio postale da cui li ebbe in consegna. La misura del ritardo che dovrà determinare l'obbligo per la Società di restituire gli effetti all'ufficio postale, sarà determinata d'accordo tra la Direzione provinciale delle poste e il comandante di ogni singolo aeroporto.

Nel caso poi che si verifichi un forzato arresto dell'aeromobile in un punto intermedio, che non sia stazione di linea, ed in generale tutte le volte che risulti opportuno il proseguimento a destinazione degli effetti postali con altro mezzo, la Società ha l'obbligo di trasportarli subito, ed a proprie spese, allo scalo ferroviario o al posto più vicino ove esista un ufficio postale.

Eventualmente potrà consegnarli agli agenti delle poste viaggianti sugli ambulanti in partenza, verso il luogo di destinazione degli effetti stessi. In tali contingenze, la Società dovrà trasmettere un telegramma informativo al competente servizio della Direzione generale delle poste e dei telegrafi. Sulla distinta degli effetti dovrà essere indicata la causa che impedì il trasporto di essi per via aerea.

Art. 16.

Prospetti degli effetti postali.

Al termine di ciascun mese la Società trasmetterà per mezzo del Ministero dell'aeronautica — Aviazione civile e Traffico aereo — al competente servizio della Direzione generale delle poste e dei telegrafi un prospetto riassuntivo di tutti gli effetti ricevuti in consegna per il trasporto aereo dagli uffici postali italiani ed un altro prospetto riassuntivo degli effetti trasportati per conto di Stati esteri, ove tale servizio sia stato consentito dall'Amministrazione postale italiana.

Art. 17.

Trasporto degli effetti postali di Stati esteri.

E' vietato alla Società di trasportare effetti postali, per conto di Stati esteri, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione postale italiana, da richiedersi per il tramite del Ministero dell'aeronautica.

Art. 18.

Proventi postali.

I proventi delle tasse postali, nonchè il corrispettivo dovuto dalle Amministrazioni postali estere per le spese di trasporto inerenti agli invii fatti con le linee aeree originarie da scali italiani, sono devoluti interamente all'Amministrazione delle poste italiane.

Art. 19.

Invii postali vietati.

A bordo degli aeromobili non saranno ricevuti altri effetti postali se non quelli regolarmente consegnati dagli uffici designati dall'Amministrazione delle poste. Tale divieto sarà comunicato anche ai viaggiatori mediante avvisi appositi a bordo degli aeromobili e nelle agenzie della Società.

Art. 20.

Corrispondenza della Società.

Alla Società è consentito di trasportare sui propri aeromobili, in esenzione dalle tasse postali, le corrispondenze

concernenti esclusivamente la propria amministrazione dei propri servizi. In caso di dubbio, l'Amministrazione delle poste ha la facoltà di richiedere l'apertura di tali corrispondenze per verificare se il loro contenuto non contravvenga a tale concessione. Se l'apertura non è consentita, oppure se il contenuto è abusivo, la Società è dichiarata in contravvenzione a termini di legge.

Art. 21.

Responsabilità della Società relative al trasporto degli effetti postali.

La Società assume verso l'Amministrazione postale le stesse responsabilità che questa assume, giusta le norme interne e le convenzioni internazionali, verso i mittenti ed i destinatari degli invii postali.

CAPO III.

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI.

Art. 22.

Sovvenzione chilometrica.

La sovvenzione chilometrica stabilita dall'art. ...... della Convenzione sarà pagata .... secondo le modalità prescritte dal decreto commissariale 10 luglio 1925, n. 207.

Il computo della percorrenza trimestrale sarà fatto sommando le lunghezze di tratti interi compiuti, nonchè i percorsi parziali compiuti sopra i singoli tratti, quando risulti provato che la interruzione del viaggio sia stata determinata da cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della Società.

Le lunghezze dei tratti di linee sono così determinati:

1° . . . . km. . . . .
2° . . . . km. . . . .
3° . . . . km. . . . .
4° . . . . km. . . . .
Totale . . . . . km. . . . .

Nei casi di interruzione, faranno fede dell'avvenimento e documenteranno il percorso chilometrico compiuto le registrazioni di bordo, vistate dalla competente autorità del luogo più vicino. Quando manchino le autorità prescritte dal regolamento, sarà valida la vidimazione del sindaco o del podestà del Comune oppure dei Reali carabinieri oppure della Regia guardia di finanza.

Qualora l'approdo forzato abbia luogo fuori dei confini del Regno, la vidimazione dovrà essere fatta dal console italiano, o in sua mancanza dalle autorità locali.

Art. 23.

Costo dell'esercizio.

Agli effetti dell'art. ..... della Convenzione per costo dell'esercizio deve intendersi la somma risultante da cinque elementi principali e precisamente:

1° le spese di volo, comprendenti i combustibili, i lubrificanti e tutti i materiali di consumo, le riparazioni, il personale e tutte quelle altre analoghe;

2° le spese di assicurazione, comprendenti i premi da pagarsi per gli aeromobili, i motori, il personale, i danni ai terzi trasportati e non trasportati, gli sborsi per parziale contribuzione ai danni, per scoperto, per franchigia, ed in generale tutte le spese conseguenti ad infortuni di qualsiasi genere e per qualsiasi ragione;

3° le spese generali comprendenti tutte le spese di personale di direzione, degli uffici degli scali, di posta e telegrafo, delle tasse, delle pubblicità, contributi e perdite di ogni specie;

4° le spese necessarie al rinnovamento della flotta sociale (aeromobili, motori, installazioni accessorie, rispettivi corredi di ogni specie) e le somme da accantonarsi per ammortamento della flotta stessa, di tutti gli impianti fissi e mobili e delle spese di costituzione ed avviamento della Società;

5° gli interessi relativi ad ogni genere di finanziamento, alle obbligazioni ed alle azioni costituenti il capitale sociale.

Art. 24.

Norme per l'accertamento.

La Società fornirà i dati tecnici necessari per la determinazione del costo degli esercizi . . . . nonchè le corrispondenti tabelle statistiche per la determinazione del percorso compiuto. In base ai detti elementi un incaricato del Ministero ed uno della Società eseguiranno il computo del costo chilometrico; in caso di contestazione le due parti sceglieranno un arbitro di comune accordo; qualora ciò non fosse possibile, l'arbitro sarà designato dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 25.

Contributo per il mantenimento della flotta.

In esecuzione dell'art. ..... della Convenzione, questo contributo sarà dovuto nella somma di Lit. . . . . allo scadere di ciascun trimestre, con decorrenza dal giorno di inizio del servizio e per la durata della Convenzione.

Il pagamento sarà eseguito con mandato diretto, alle scadenze sopra indicate, e la Società potrà, in ogni tempo, richiedere che il pagamento sia vincolato in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia, a garanzia di una operazione di finanziamento o di una emissione di obbligazioni.

Alla fine di ciascuno dei trimestri, il Ministero, quando lo creda, potrà far precedere la emissione del mandato dalla constatazione che la metà degli aeromobili prescritti dalla Convenzione sia in condizioni di prendere il volo, con l'equipaggio regolamentare.

Art. 26.

Contributo postale.

La liquidazione del contributo postale previsto dall'articolo ..... della Convenzione sarà fatta entro il mese successivo ad ognuno dei trimestri indicati, in base al riepilogo delle statistiche prescritte, delle quali statistiche la Società trasmetterà al Ministero una delle copie originali firmate dagli uffici postali.

Art. 27.

Mandati di pagamento.

Il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni sarà fatto a mezzo di mandati diretti sulla Regia tesoreria di . . . . . . intestati ai legali rappresentanti della Società, che saranno da questa tempestivamente indicati. Potranno essere presi eventualmente diversi accordi fra il Ministero e la Società.

CAPO IV.

ITINERARI, ORARI E TARIFFE.

Art. 28.

Itinerario prescritto ed eventuali varianti.

Gli aeromobili non potranno ammarare in aeroporti diversi da quelli designati nel loro itinerario, salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere giustificati con speciale annotazione sul giornale di rotta. Il Ministero potrà, però, in casi eccezionali, oppure quando ciò risulti opportuno per il servizio, autorizzare approdi in scali diversi da quelli formanti oggetto del servizio regolare ed anche autorizzare temporaneamente l'esecuzione di viaggi su diverso itinerario. Ma l'attuazione delle varianti autorizzate non dovrà determinare un aumento di percorrenza tale da richiedere un aumento del massimo di sovvenzione stabilito all'art. ..... della Convenzione.

A questa stessa condizione, di non superare il limite massimo della sovvenzione, la Società ha facoltà di aumentare la frequenza dei viaggi rispetto a quelli stabiliti nella Convenzione, quando ciò risulti opportuno, ed anche di eseguire viaggi in giorni festivi, sempre però previa autorizzazione del Ministero.

Art. 29.

Orari di partenza e di arrivo.

Gli orari ufficiali, con la indicazione dei giorni e delle ore di partenza e di arrivo, che dovranno regolare il servizio fra i singoli scali, saranno sottoposti alla approvazione del Ministero mese per mese, con non meno di quindici giorni di preavviso sulla loro attuazione.

Gli orari potranno essere modificati per necessità od opportunità di servizio, ma le varianti saranno sottoposte alla approvazione del Ministero quindici giorni prima della loro applicazione.

Le variazioni approvate dovranno essere comunicate dal Ministero agli altri dicasteri ed uffici interessati almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

In caso di ritardo nella traversata, sarà fatto il possibile per abbreviare il periodo di sosta negli aeroporti di approdo intermedio, riducendo tale periodo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare alle destinazioni successive in orario o almeno con ritardo diminuito.

L'ora dell'arrivo e della partenza dagli scali dovrà risultare dal libro di bordo debitamente firmato a norma delle prescrizioni del regolamento.

Art. 30.

Tariffe per le persone.

Come norma fondamentale, le tariffe per le persone saranno calcolate tenendo presenti per ciascun percorso i seguenti fattori:

a) il prezzo del biglietto ferroviario di prima classe, secondo la normale tariffa differenziale;

b) l'aumento che è ragionevole fare al prezzo sopra indicato in considerazione della maggiore rapidità del trasporto: questo aumento non dovrà però superare il 100 % del prezzo stesso;

c) il costo approssimativo del trasporto automobilistico — quando la Società eserciti uno speciale servizio — dall'aeroporto ad un luogo centrale della città;

d) il premio di assicurazione che può attribuirsi al rischio gravante sulla Società;

e) le spese di agenzie.

Le tariffe non dovranno in nessun caso essere superiori a quelle ottenute in base ai criteri suesposti.

Art. 31.

Tariffe per le merci.

Le tariffe per le merci saranno calcolate in modo analogo alle precedenti, secondo le basi che seguono:

a) il prezzo del trasporto delle merci a mezzo bagaglio ferroviario;

b) un aumento proporzionale alla maggior rapidità di trasporto con la percentuale minima del 100 e massima del . . . . . . ;

c) il costo dei trasporti automobilistici a carico della Società;

d) il premio di assicurazione per il rischio del trasporto, proporzionale al valore dichiarato all'atto della spedizione, qualora l'assicurazione sia richiesta dal mittente.

Art. 32.

Tariffe speciali.

Per il trasporto degli animali vivi e per il trasporto dei valori, la Società ha libertà di fare accordi speciali caso per caso.

Art. 33.

Obbligo di approvazione delle tariffe.

Le tariffe che dovranno stabilire i prezzi del trasporto delle persone e delle merci saranno sottoposte volta per volta alla approvazione del Ministero.

CAPO V.

PENALITÀ.

Art. 34.

Penalità per omissione di viaggi.

Nel caso di omissione del viaggio di andata o di ritorno, o di una parte dell'uno o dell'altro, senza prova che ciò avvenga per causa di forza maggiore e senza autorizzazione ministeriale, sarà applicata una penalità di Lit. 500 (cinquecento) per ciascun viaggio non compiuto, ed in misura proporzionale alla lunghezza in chilometri, qualora la omissione sia limitata ad una parte di viaggio.

Qualora, però, per colpa della Società e senza giustificazione di forza maggiore, le omissioni raggiungessero tale numero da rendere i giorni di volo inferiori a n. ..... per un anno, la penalità sarà raddoppiata per ciascun giorno di mancato servizio al disotto di tale limite minimo.

Art. 35.

Penalità per inosservanza dell'orario.

Salvo i ritardi derivanti da casi di forza maggiore, debitamente provati, per ogni ritardo sull'orario di arrivo eccedente un quarto d'ora, per gli apparecchi terrestri, e mezz'ora per gli idrovolanti, sarà applicata una penalità di L. 200 (duecento) per ogni ora e proporzionalmente per ogni frazione di ora in più del ritardo di tolleranza consentito, per la tappa alla quale il ritardo si riferisce.

Qualora il ritardo verificatosi su di una tappa venga a ripercuotersi sulle tappe seguenti sarà tenuto conto soltanto del ritardo di arrivo alla stazione della ultima tappa.

Art. 36.

Penalità per omissione di scalo.

Qualora un aeromobile, senza prova che ciò avvenga per forza maggiore o senza autorizzazione ministeriale, non approdasse a uno degli scali prescritti, sarà applicata la penalità di L. 300 (trecento).

Art. 37.

Penalità per disservizi postali.

Qualora la Società ometta di imbarcare allo aeroscalo di partenza o di sbarcare a quello di arrivo gli effetti postali o parte di essi, sarà applicata una multa di L. 200 (duecento). Per disservizi di minore gravità sarà applicata una multa da stabilirsi, di volta in volta, con un minimo di L. 50 (cinquanta) ed un massimo di L. 200 (duecento).

Art. 38.

Eventuali inadempienze.

Alla fine di ciascun mese dovrà essere compilata dalla Società una tabella dalla quale risultino per ogni singolo viaggio le eventuali inadempienze e le cause che le hanno determinate, desumendole dai libri di bordo o dai giornali di rotta, per modo che il Ministero abbia elementi precisi per decidere sulla applicazione o meno della penalità.

Art. 39.

Applicazione della penalità.

Tutte le penalità sopra indicate saranno applicate dal Ministro su proposta dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, sentite le giustificazioni della Società, e conteggiate in sede di liquidazione dei contributi statali.

Qualora si verificassero inadempienze di varia natura nel corso dello stesso viaggio, le penalità relative non saranno cumulabili per intero, ma sarà applicata la penalità prevista per quella, fra le inadempienze, che presenti maggiore gravità, riducendo del 50 % le penalità per inadempienze di altra natura che si fossero verificate nel viaggio stesso. Contro l'applicazione di qualsiasi penalità è data facoltà alla Società di interporre ricorso al Ministero entro 15 giorni dalla data di partecipazione della applicazione della penalità stessa.

CAPO VI.

PERSONALE.

Art. 40.

Dipendenza personale.

Il personale di volo e quello dei vari scali dipenderà esclusivamente dalla Società.

Art. 41.

Personale di volo.

L'equipaggio di ciascun aeromobile sarà costituito secondo le prescrizioni del regolamento.

Art. 42.

Personale di stazione.

In ciascuna stazione sarà disposto un capo scalo col personale subalterno necessario per le manovre di arrivo e di partenza.

Art. 43.

Consiglio di amministrazione.

I . . . . dei consiglieri di amministrazione debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani, residenti in Italia o all'estero, e la relativa documentazione deve essere fatta tutte le volte che l'assemblea dei soci, con nuove elezioni, provveda a modificare comunque il preesistente Consiglio.

Il presidente del Consiglio ed il consigliere od i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e le loro nomine dovranno essere sottoposte alla approvazione del Regio Governo.

Art. 44.

Direttori amministrativi e tecnici.

I direttori amministrativi ed i direttori tecnici debbono essere cittadini italiani.

CAPO VII.

OBBLIGHI DEI PASSEGGERI.

Art. 45.

Disposizioni da osservarsi dai passeggeri.

La Società dovrà impartire tutte le disposizioni necessarie per assicurarsi che dai passeggeri siano osservate le prescrizioni legislative vigenti e più specialmente le seguenti:

I passeggeri dovranno attenersi a tutte le disposizioni legislative vigenti. Più specialmente, e salvo che intervengano modificazioni di legge, si ricorda:

Nessun apparato radiotelegrafico o radiotelefonico può essere portato a bordo senza licenza speciale rilasciata dalla Regia aeronautica (legge art. 14).

Non è permesso di trasportare esplosivi, armi, munizioni da guerra da un punto all'altro del territorio nazionale (legge art. 14).

Il trasporto e l'uso in navigazione aerea di apparecchi fotografici è disciplinata da apposito regolamento (legge art. 16; regol. art. 74-75).

Sono soggetti a vigilanza doganale ed alle prescrizioni all'uopo stabilite per regolamento (art. 37) anche gli aeromobili che viaggiano entro il territorio del Regno (legge art. 21).

E' vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti, corpi e materie capaci di nuocere, salvo che per evidenti necessità. Il gettito dà luogo in ogni caso al risarcimento dei danni prodotti dalle cose gettate (legge art. 38).

In ogni aeromobile adibito a trasporto di persona deve portarsi a conoscenza di chiunque prenda posto a bordo quale sia la persona investita della qualità di comandante. Il comandante dell'aeromobile ha, sulle persone presenti a bordo, i poteri disciplinari conferiti dalle vigenti disposizioni ai capitani o padroni delle navi mercantili, in quanto applicabili (reg. art. 2).

Il manifesto deve contenere l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli, e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci; però non è obbligatoria la iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano seco i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali (reg. art. 37).

I bagagli dei viaggiatori sono ammessi allo stesso trattamento concesso per gli effetti personali dei viaggiatori per via terra e del personale di bordo delle navi (reg. art. 45).

Ogni aeromobile che trasporta passeggeri deve essere provvisto di un elenco dal quale risulti il nome, cognome e domicilio di ciascuno di essi.

I mittenti devono osservare rigorosamente tutte le restrizioni stabilite dalla legge, la quale vieta il trasporto per via aerea di esplosivi, armi e munizioni da guerra, disciplina il trasporto di apparati fotografici, e si riserva di stabilire eventuali disposizioni restrittive.

CAPO VIII.

Durata della concessione.

Art. 46.

Determinazione della durata della concessione.

La data di inizio del servizio determinerà l'inizio del periodo della concessione: la data esatta di esso inizio sarà stabilita con un decreto Ministeriale.

Art. 47.

Cessazione della concessione.

La concessione avrà termine allo spirare della durata stabilita nella Convenzione, calcolata sulla data di inizio del periodo della concessione stessa fissata con le norme del precedente articolo.

Art. 48.

Decadenza della Convenzione.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, potrà dichiarare risoluto il contratto e decaduta la Convenzione:

a) qualora la Società risultasse essere italiana solo apparentemente;

b) qualora la Società assumesse l'esercizio di un servizio postale per conto di altro Governo, senza autorizzazione del Ministro;

c) qualora entro il termine prescritto non fosse reintegrata la cauzione, eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

d) quando si constati l'abbandono del servizio di navigazione senza giustificazione di forza maggiore;

e) quando si verifichino irregolarità gravi e costanti che, pur senza dar luogo ad interruzione, sospensione o abbandono del servizio, ne compromettano le finalità.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società, la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 49.

Consegna degli immobili alla scadenza della concessione.

Gli immobili adibiti al servizio della linea costruiti dalla Società, durante il periodo della concessione, sopra terreno appartenente al Demanio dello Stato, potranno passare in proprietà del Ministero dell'aeronautica, alla scadenza della concessione stessa, nel caso che questa non venga prorogata, nel quale caso si procederà d'accordo fra le parti alle modalità di tale cessione.

Per contro gli immobili e gli impianti in generale costruiti dalla Società, sopra terreno proprio, resteranno di proprietà di essa Società. Qualora la Società stessa abbia ottenuto dallo Stato un contributo fisso per le spese di impianto, gli immobili e gli impianti resteranno di proprietà della Società, previa liquidazione del compenso dovuto allo Stato. Tale compenso sarà determinato in proporzione alla entità del contributo fisso.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 50.

Sorveglianza generale.

La sorveglianza generale sul servizio spetta al Ministero, il quale la esercita per mezzo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo.

I funzionari incaricati di compiere le ispezioni ed i controlli dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico della Società. I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili della Società saranno completamente gratuiti, ma le indennità e le assicurazioni contro i rischi professionali di volo di tutti i funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Per controllare il numero e la regolarità dei viaggi saranno compiute statistiche servendosi degli elementi risultanti dai giornali di rotta debitamente vistati.

Art. 51.

Cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti dalla Società.

Qualora questa mancasse al pagamento delle multe definitive inflitte che non potessero prelevarsi dalla sovvenzione, il Ministro, mediante apposito decreto, potrà prelevare le somme dovute dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata dalla Società entro ...... giorni dalla data di esso decreto.

Art. 52.

Giorni festivi.

Saranno considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche;

b) il primo giorno dell'anno;

c) il giorno dell'Epifania (6 gennaio);

d) il Natale di Roma;

e) il giorno dell'Ascensione;

f) il giorno del Corpus Domini;

g) il giorno dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno);

h) il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);

i) il XX Settembre;

j) il giorno di Ognissanti (1° novembre);

k) il giorno della Vittoria (4 novembre);

l) il giorno della Concezione della B. V. Maria (8 dicembre);

m) il giorno di Natale (25 dicembre);

ed eventualmente quegli altri giorni che lo Stato dichiarasse festivi agli effetti civili.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1730.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1467.

Autorizzazione al comune di Palmoli ad applicare la tassa sul bestiame con riduzione dei minimi imponibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 marzo 1927 con la quale il comune di Palmoli ha ridotto i minimi imponibili della tassa sul bestiame;

Ritenuto che la Giunta provinciale amministrativa ha approvato la suddetta deliberazione in seduta 28 marzo 1927;

Visti gli articoli 24 e 32 della legge 15 luglio 1906, n. 383, contenente disposizioni per i tributi locali nelle Provincie del Mezzogiorno e delle Isole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Palmoli è autorizzato ad applicare la tassa sul bestiame con riduzione dei minimi imponibili nei termini della deliberazione 12 marzo 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 182. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1731.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1468.

Proroga dei poteri del Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione ed il riordinamento della Università agraria di Roccalvecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto in data 6 marzo 1927 - Anno V - col quale il Consiglio di ammnistrazione dell'Università agraria di Roccalvecce, in provincia di Viterbo, venne sciolto, e nominato l'ing. cav. Antonino Alfano, Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente;

Considerato che, perdurando ancora le ragioni che consigliarono lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente, si ravvisa necessaria la proroga dei poteri del suddetto commissario, perchè egli possa completare la riorganizzazione amministrativa e contabile di quell'ente, e provvedere alla sistemazione del suo patrimonio;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visto l'art. 21 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri affidati al signor ing. Antonino Alfano, in qualità di Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione e per il riordinamento dell'Università agraria di Roccalvecce, in provincia di Viterbo, sono prorogati di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 183. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1732.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1356.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Benvenuto Robbio », in Chieri.

N. 1356. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Benvenuto Robbio », in Chieri, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1733.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1357.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Ulisse Aldrovandi », in Bologna.

N. 1357. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Ulisse Aldrovandi », in Bologna, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1734.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1358.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Michele Coppino », in Napoli.

N. 1358. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Michele Coppino », in Napoli, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1735.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1359.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele II », in Perugia.

N. 1359. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele II », in Perugia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 1736.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1360.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Cesare Battisti », in Piombino.

N. 1360. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Cesare Battisti », in Piombino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 1737.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1361.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Piazzi », in Palermo.

N. 1361. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Piazzi », in Palermo, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1927 - *Anno V*

REGIO DECRETO 21 luglio 1927.

Riconferma nella carica di provveditore al porto di Venezia dell'ammiraglio di squadra Roberto Andrioli Stagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione dell'azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia », con a capo il provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale il contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno veniva nominato Regio commissario al « Provveditorato al porto di Venezia » per la durata di sei mesi a datare dal 22 maggio 1925;

Visto il R. decreto 22 novembre 1925, col quale il predetto contrammiraglio comm. Roberto Andrioli Stagno veniva confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 novembre 1925;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, con il quale il contrammiraglio suddetto veniva confermato nella carica in questione per la durata di sei mesi a decorrere dal 22 maggio 1926;

Visto il R. decreto 18 novembre 1926 con il quale lo stesso contrammiraglio (ora ammiraglio di squadra) veniva ulteriormente confermato nella carica suddetta per la durata di sei mesi a decorrere dal 22 novembre 1926;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammiraglio di squadra nella riserva navale gr. uff. Roberto Andrioli Stagno è confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di mesi sei a datare dal 22 maggio 1927.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1927.

Varianti alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per l'applicazione della precitata legge, approvate con decreto del Ministro per la marina in data 23 agosto 1926 e sue successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, approvato con decreto del Ministro per la marina in data 23 agosto 1926, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª — Al paragrafo 31 modificato con decreto del 15 aprile 1927, è aggiunto il seguente comma:

« Per i sottotenenti di vascello che abbiano conseguito il brevetto di pilota o di osservatore aereo, e che abbiano disimpegnato l'incarico stesso per il tempo prescritto, la Commissione di avanzamento, al punto determinato con le norme di cui al presente paragrafo per stabilire la classifica, dovrà aggiungere tante volte la frazione 0.5 per quanti siano gli anni di servizio aereo effettivamente prestato da ciascun ufficiale ».

Variante 2ª — Al paragrafo 34 è aggiunto il seguente comma:

« Per i tenenti di vascello che abbiano conseguito il brevetto di pilota e di osservatore aereo e che abbiano disimpegnato l'incarico stesso per il tempo prescritto, la Commissione di avanzamento applicherà analogamente il disposto dell'ultimo comma del paragrafo 31 delle presenti norme ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° settembre 1927.

Roma, addì 4 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1927.

Proroga di poteri del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 27 maggio 1927, con il quale si prorogava fino al 31 luglio 1927, il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;

Veduto il citato R. decreto 26 aprile 1927, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre 1927.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1927.

Data degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati con R. decreto 7 aprile 1921, n. 559;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1927 nelle seguenti Prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Bolzano, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1927.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Gemona ad istituire una propria agenzia in Artegna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Gemona è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Artegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*:
BISI.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pesaro ad istituire una propria filiale in Sant'Angelo in Vado.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria:

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Pesaro è autorizzata ad istituire una propria filiale in Sant'Angelo in Vado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1927.

Abilitazione alla Società anonima « Compagnia fiduciaria nazionale » di Milano a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, sulla disciplina delle società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 964;

Vista la istanza in data 26 gennaio 1927 con la quale la Società anonima « Compagnia fiduciaria nazionale » di Milano chiede l'abilitazione a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima « Compagnia fiduciaria nazionale » di Milano è abilitata a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214.

Roma, addì 21 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1927.

Approvazione di una nuova tariffa adottata dalla Società di assicurazioni « Riunione adriatica di sicurtà ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, capitale sociale L. 100,000,000, versato L. 40,000,000, tendente ad ottenere l'approvazione della tariffa relativa all'assicurazione mista senza visita medica nonchè le condizioni di polizza ad essa relative:

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate in conformità del testo debitamente autenticato, la tariffa dei premi lordi relativi all'assicurazione mista, a premio unico, senza obbligo di visita medica, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, o, ad un termine prestabilito, unitamente ad un certo capitale addizionale, se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita, nonchè le condizioni di polizza ad essa relative.

Roma, addì 9 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica della piana di Sesto Fiorentino.

Con decreto Reale 30 giugno 1927, n. 4537, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto stesso anno al registro 17, foglio 173, è stato costituito un Consorzio speciale per la bonifica della piana di Sesto Fiorentino, fra i Consorzi idraulici di Fosso Reale e Prunaia, Dogaia ed affluenti, Osmannoro ed argine sinistro del Dogaia, Gavina e Fossetto.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'ente sono stati chiamati i signori presidenti dei suddetti Consorzi ed i presidenti della Federazione dei consorzi idraulici di Sesto Fiorentino, Brozzi, Campi Bisenzio e Signa.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 agosto 1927 - Anno V

Francia	71.97	Oro	354.26
Svizzera	353.92	Belgrado	32.35
Londra	89.255	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	309.92	Norvegia	4.74
Belgio	2.5575	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.3675	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.92
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	68 —
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	95.75	Rendita 3 % lordo	38.50
Peso argentino oro	17.82	Consolidato 5 %	79.20
Peso argentino carta	7.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	64.50
New York	18.36		
Dollaro Canadese	18.36		

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.